

§ 1.2.30 - L.R. 13 giugno 2002, n. 22.

Costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 19/06/2002)

Art. 1. (Finalità).

1. La Regione Liguria promuove la costituzione di una Società di scopo, nella forma giuridica di Società per azioni, con la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).

2. La Regione Liguria conferirà alla Società le aree, già appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento Ilva di Genova - Cornigliano e sdemanializzate.

3. La Società destinerà le aree stesse, in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova e della Provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

4. Finalità della presente legge è il mantenimento dell'attuale occupazione secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, della l. 448/2001.

Art. 2. (Soci).

1. Alla Società potranno partecipare, a richiesta, il Comune di Genova e la Provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della Regione Liguria. Tale Società è altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo.

Art. 3. (Costituzione della Società).

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti relativi alla costituzione della Società, che potrà avere un capitale iniziale massimo di 6.197.500,00 euro, sottoscrivendo quote in una percentuale non inferiore al quarantacinque per cento del capitale stesso.

2. Tale sottoscrizione potrà avvenire anche attraverso il conferimento alla Società delle aree di cui all'articolo 53, comma 1, della l. 448/2001.

3. Il riutilizzo delle aree liberate dalle lavorazioni siderurgiche dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei fini indicati dall'articolo 53 della l. 448/2001 e della massimizzazione dei livelli occupazionali.

4. Lo Statuto della Società è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Art. 4. (Organi sociali e amministrazione della Società).

1. Le norme relative al funzionamento della Società sono regolate dallo Statuto, in conformità delle leggi e del codice civile.

2. La partecipazione della Regione negli organi sociali deve essere proporzionale alla partecipazione azionaria.

3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è componente del Consiglio di Amministrazione. Del Consiglio di Amministrazione possono altresì fare parte altri Consiglieri

regionali **(1)** .

Art. 5. (Finanziamenti).

1. La Società utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (nuovi interventi in campo ambientale) e può essere destinataria diretta di finanziamenti e agevolazioni comunitari, statali e regionali per la realizzazione degli scopi statuari.

Art. 6. (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- prelevamento di euro 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

- aumento di euro 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento dell'U.P.B. 18.205 "Spese per partecipazioni regionali".

Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2005, n. 13 .